Prot. n.538/D/2025

LINEE GUIDA
IN MATERIA DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

- Visti gli artt. 11, comma 2, e 12 comma 3 della legge 22 aprile 2025 n. 60;
- Visto il verbale del Tavolo Tecnico permanente fra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati e Notai in data 14 ottobre 2025;
- Richiamate le Linee Guida relative, in particolare, all'appello civile e penale e alle cause in materia di diritto di famiglia;

sono adottate

le seguenti Linee Guida.

A) Principi generali

- i Giudici e gli Avvocati difensori delle parti, anche in difetto di istanze di accelerazione, collaborano per assicurare la ragionevole durata dei giudizi nel rispetto del diritto alla difesa e del principio di parità delle parti processuali, delle prescrizioni di legge e delle regole deontologiche dei rispettivi Codici etici;
- i Giudici assicurano la ragionevole durata dei giudizi, nel puntuale rispetto delle disposizioni della legge n. 60/2025 e con l'applicazione dei principi e delle regole contenute nelle presenti Linee Guida predisposte in ossequio all'art. 11, comma 2 della medesima legge; adottano i provvedimenti officiosi, indipendentemente dall'esperimento dei rimedi preventivi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 60/2025; effettuano la verifica dei carichi di lavoro ai sensi dell'art. 11 della medesima legge, intervenendo, nel rispetto del diritto alla difesa, nelle situazioni anche di incolpevole inerzia; sono responsabili della verifica dei carichi di lavoro anche se i procedimenti sono delegati agli Uditori o ai Commissari della Legge Istruttori;
- in ossequio all'art. 2, commi 3, 4 e 5 della Legge n. 60/2025, anche in difetto dell'esercizio dei poteri officiosi, le sentenze sono depositate tempestivamente e comunque assicurando l'osservanza del termine della ragionevole durata dei

giudizi, e ciò anche in deroga necessaria ai termini stabiliti dalle leggi sulla procedura civile.

- le istanze di accelerazione non possono essere presentate prima che siano trascorsi i termini che seguono con decorrenza dal momento in cui deve essere computata la durata del giudizio prescritta dall'art. 2, commi 3, 4 e 5 della legge n. 60/2025:
  - i) due anni nelle cause civili ordinarie e nei giudizi penali di primo grado;
  - ii) un anno nelle cause civili ordinarie e nei giudizi penali di appello;
  - iii) un anno nelle cause civili di primo grado soggette al rito di cui alla legge 20 maggio 1985 n. 63;
  - iv) sei mesi nelle cause civili d'appello soggette al rito di cui alla legge 20 maggio 1985 n. 63, nei giudizi di terza istanza sia civili che penali, e nei giudizi amministrativi di ogni grado.

B) Processo civile

- Il termine per la definizione del processo nei diversi gradi decorre dalla contestazione della lite, determinata ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 59/2002 per le cause di cognizione ordinarie. Il medesimo termine decorre per le cause per le quali si applica il rito di cui alla legge n. 63/1985 dall'udienza di costituzione, e per le procedure sommarie documentali dalla presentazione dell'opposizione. Si applicano le cause di sospensione di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 60/2025. Nelle cause con più parti, per la contestazione della lite o per l'udienza di costituzione, si fa riferimento all'udienza fissata per la costituzione dell'ultimo convenuto/appellato.

  Nel caso di domande riconvenzionali o di chiamate in causa che intervengano nel corso del giudizio, il termine di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 60/2025 si sospende dalla data del deposito della domanda sino alla contestazione della lite determinata come sopra.
- Il Giudice, in applicazione rigorosa delle leggi vigenti ed in via ordinaria, a prescindere dall'applicazione dei poteri officiosi di cui alla legge n. 60/2025, osserva i termini stabiliti dalla legge e adotta i comportamenti conseguenti. In particolare:
  - i) riduce ragionevolmente i termini per il contraddittorio tra le parti sulle istanze diverse da quelle relative all'ammissione delle prove e adotta le relative decisioni entro il termine di 10 giorni correnti dall'ultima replica;

ii) ammette *de plano* i mezzi di prova non manifestamente inammissibili, improponibili o irrilevanti senza integrare il contraddittorio, notificando l'istanza unitamente al decreto e riservando al definitivo la pronuncia sulle eccezioni sollevate dalle parti relative alle prove testimoniali che non possano essere risolte in udienza e sui quesiti peritali;

iii) fissa le udienze per le prove orali nel rispetto del termine previsto dall'art. 2, sub 2.8, legge n. 55/1994 e ss.mm., non ammette le testimonianze palesemente ininfluenti e, sentita la parte inducente, riduce le liste testimoniali sovrabbondanti se la stessa parte non intenda provvedere nel termine a tal fine assegnato.

iv) dichiara tempestivamente la decadenza delle prove, riducendo ragionevolmente i termini del contraddittorio fra le parti: per la prova testimoniale e per la perizia giudiziale applica rigorosamente (senza previa comminatoria) il disposto degli artt. 8 e 9 della legge n. 60/2025;

v) apre, sentite le parti, il successivo termine di prova nel caso di cui all'art. 10 della legge n. 60/2025;

vi) scaduto il termine concesso alle parti per le allegazioni in diritto, la Cancelleria provvede entro i dieci giorni successivi a trasmettere il fascicolo al Giudice, che d'ufficio, fissa l'udienza per l'irrotulazione entro il termine di 30 giorni correnti.

- Le stesse regole sono applicate dagli Uditori e dai Giudici Istruttori, ai quali spetta l'adozione dei relativi provvedimenti. I Commissari della Legge ed i Giudici d'appello vigilano, rispettivamente, sulla corretta applicazione delle presenti Linee Guida e di quelle sull'istruttoria dell'appello civile.
- Nelle cause in materia di diritto di famiglia i Giudici applicano rigorosamente le pertinenti Linee Guida.
- A seguito della presentazione dell'istanza di accelerazione, e comunque all'esito della verifica annuale dei carichi di lavoro, il Giudice, se rileva il rischio di un irragionevole ritardo nella definizione del giudizio, previo contraddittorio fra le parti in ordine allo stato del giudizio e agli adempimenti necessari per la sua prosecuzione, in caso di persistente inerzia delle stesse ai sensi dell'art. 11, comma primo, della Legge n. 60/2025, adotta i seguenti provvedimenti officiosi, senza pregiudizio per il diritto alla difesa:

  i) apre d'ufficio i termini istruttori qualora le parti non provvedano alla prosecuzione del giudizio nel termine assegnato con apposito decreto;

ii) rimodula, nel processo ordinario di cognizione, il numero o la durata dei termini istruttori come segue:

• elimina il secondo termine probatorio o il secondo termine reprobatorio, o entrambi, in considerazione dello stato del giudizio e senza compromissione della parità delle armi, previo avviso alle parti con decreto motivato;

• riduce la durata dei termini istruttori dandone preavviso alle parti, e garantendo comunque la possibilità di usufruire di un giorno utile per quelli costituiti da due giorni utili, e di due giorni utili per quelli costituiti da tre giorni utili;

iii) riduce la durata del termine ad allegare in misura non superiore alla metà;

iv) dispone la decadenza delle prove testimoniali in deroga all'art. 9 della legge n. 60/2025 in caso di ingiustificata assenza per due volte del testimone all'udienza fissata per la escussione o in caso di accertata irreperibilità dello stesso testimone all'indirizzo indicato dalla parte inducente, qualora quest'ultima non provveda a comunicare il nuovo indirizzo nel termine assegnato; la decadenza della prova testimoniale è comunque disposta se il teste risulta irreperibile anche al nuovo indirizzo;

v) dispone la decadenza del giudiziale contraddittorio qualora le parti non si presentino o abbiano dichiarato di non voler comparire;

vi) riduce, ove occorra, i termini per il deposito della perizia.

vii) in caso di rogatorie internazionali, anche se disposte in applicazione di specifici regimi convenzionali, apre il successivo termine di prova se la risposta non perviene entro sei mesi, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'art. 2 sub. 3.3. e 3.4. della legge n. 55/1994 e successive modifiche.

- In sede di verifica annuale dei carichi di lavoro, i Giudici dispongono l'archiviazione delle cause perente e di quelle nelle quali vi è inerzia delle parti protrattasi per almeno un anno, previa integrazione del contraddittorio fra le stesse parti; in caso di opposizione all'archiviazione, adeguatamente motivata, i Giudici adottano i provvedimenti officiosi menzionati in precedenza.
- I termini che scadono durante il periodo delle ferie estive sono prorogati al primo giorno giuridico successivo; il periodo delle ferie estive si computa per il

calcolo dei termini che pertanto iniziano a decorrere durante la sospensione. La sospensione feriale non si applica alle cause sommarie e sommarissime.

- Le istanze di rinvio delle udienze orali per l'assunzione dei mezzi di prova devono essere adeguatamente motivate. Il Giudice concede il rinvio solo se sussiste impedimento oggettivo della parte a partecipare alle udienze in cui la sua presenza è necessaria, o un legittimo e documentato impedimento del difensore.

C) Processo amministrativo

- Il termine per la definizione del processo sia in primo grado che in appello decorre dalla data di deposito del ricorso. Si applicano le cause di sospensione di cui all'art. 2, comma 7, legge n. 60/2025.
- I Giudici osservano i termini stabiliti dalla legge n. 68/1989.
- I Giudici, se dispongono acquisizioni istruttorie a mezzo della Pubblica Amministrazione, fissano il termine non superiore a 30 giorni in cui l'Amministrazione deve rispondere; se ammettono prove orali fissano l'udienza entro il termine di 30 giorni.
- I termini che scadono durante il periodo delle ferie estive sono prorogati al primo giorno feriale successivo alla cessazione della sospensione; il periodo delle ferie estive si computa per il calcolo dei termini che pertanto iniziano a decorrere durante la sospensione.
- Le istanze di rinvio delle udienze devono essere adeguatamente motivate. Il Giudice concede il rinvio solo se sussiste il legittimo e documentato impedimento del difensore.

D) Processo penale

- Il termine per la definizione del primo grado decorre per l'imputato e per il responsabile civile dalla notifica del decreto di rinvio a giudizio, e per la parte civile dalla formale ammissione conseguente alla sua costituzione. Nel giudizio d'appello decorre dal deposito dei motivi: in caso di pluralità di interposizioni d'appello il termine decorre dall'ultimo deposito. Si applicano le cause di sospensione di cui all'art. 2, comma 7, legge n. 60/2025.
- I Giudici di primo grado dispongono la fissazione dell'udienza dibattimentale entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione del decreto di rinvio a giudizio, osservando per la determinazione della data di celebrazione del processo i

termini a difesa stabiliti dalla legge e l'organizzazione complessiva del lavoro giudiziario loro assegnato; il calendario delle udienze dibattimentali, organizzato secondo cadenze acceleratorie, tiene in considerazione le priorità indicate nell'atto organizzativo del Dirigente, e in ogni caso la prescrizione del reato.

- Il dibattimento si svolge in rigorosa osservanza del principio di immediatezza e concentrazione. In particolare, i Giudici:
  - i) ricevuto il provvedimento di rinvio a giudizio, pronunciano preliminarmente, su istanza delle parti o d'ufficio, previo contraddittorio cartolare tra le medesime parti, compresa la persona offesa, la nullità del capo d'imputazione se immediatamente rilevabile, rimettendo gli atti in istruttoria o l'estinzione del reato per qualsiasi causa, se questa risulti evidente e immediatamente rilevabile;
  - ii) fissano le udienze di trattazione del processo a breve distanza temporale l'una dall'altra, senza pregiudizio del diritto di difesa;
  - iii) evitano di fissare apposite udienze dedicate alle questioni preliminari, ad eccezione dei casi in cui ciò sia strettamente necessario per il numero delle parti e dei difensori o per la complessità dei fatti e delle questioni;
  - iv) nel rispetto del diritto alla difesa, riducono le liste testimoniali sovrabbondanti.
- I Giudici d'Appello dispongono la fissazione dell'udienza dibattimentale entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione degli atti processuali, osservando per la determinazione della data di celebrazione del processo i termini a difesa stabiliti dalla legge e l'organizzazione complessiva del lavoro giudiziario loro assegnato; il calendario delle udienze, organizzato secondo cadenze acceleratorie, tiene in considerazione le priorità indicate nell'atto organizzativo del Dirigente, e in ogni caso la prescrizione del reato.

E) Ai sensi dell'art. 12, comma 3 legge n. 60/2025, entro il 7 novembre 2025 (sei mesi dall'entrata in vigore) i Giudici di ogni ordine e grado provvedono alla verifica dei carichi di lavoro e redigono l'inventario dei procedimenti nei quali sia ravvisabile un irragionevole ritardo (art. 11), sulla base delle disposizioni delle presenti Linee Guida. Alla scadenza di tale termine:

- i) comunicano alle parti l'accertato ritardo, sollecitando la celere prosecuzione del giudizio ed assegnando il termine non inferiore a 30 giorni per le conseguenti istanze;

ii) alla scadenza di detto termine, in caso di persistente inerzia, adottano i provvedimenti officiosi di cui alle presenti Linee Guida.

iii) archiviano le cause civili perente e sollecitano le parti in ordine alla archiviazione delle cause e dei procedimenti nei quali si riscontri una inattività protratta da almeno un anno, avvertendo che, in difetto di opposizione adeguatamente motivata, si procederà alla archiviazione.

iv) sentite le parti, dispongono la fissazione e/o la prosecuzione delle cause civili, dei ricorsi giurisdizionali amministrativi e dei processi penali, che rivestano carattere d'urgenza, durante le ferie estive.

San Marino, 4 novembre 2025

Giovanni Canzio – Dirigente

Valeria Pierfelici

Adriano Saldarelli

Francesco Santoni

Avv. Maria Cristina Lonfernini

Avv. Gianna Burgagni (in sostituzione)

Avv. Lorenzo Moretti

Avv. Gian Paolo Pasquali